

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Febbraio 2022

Approfondimento su: Patrimonio minimo e attestazione del notaio nelle APS e ODV

Mar.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Mar.02 (marzo)

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Lun.28

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Notiziario Fitel

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Patrimonio minimo e attestazione del notaio nelle APS e ODV

Tutti gli enti che a oggi hanno acquisito la personalità giuridica con il sistema concessorio per poter accedere al Registro del Terzo settore (RUNTS) dovranno vedersi attestare da un notaio la sussistenza del patrimonio minimo previsto dall'art. 22 comma 4 del DLgs. 117/2017 (Codice del terzo settore, CTS).

L'art. 22, comma 4 del CTS richiede a tutti gli enti del Terzo settore, per il perseguimento della personalità giuridica, la disponibilità patrimoniale di una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata (redatta negli ultimi 120 giorni), allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale (o società di revisione) iscritto al relativo registro.

L'art. 17 del DM 106/2020 richiede al notaio, chiamato a verbalizzare la decisione con cui un ente che ha personalità giuridica con il sistema concessorio voglia assumere la qualifica di ETS, di accertare la sussistenza delle condizioni previste nel nuovo Codice in conformità all'art. 22 del CTS e all'art. 16 dello stesso decreto. Detti articoli stabiliscono che il controllo del notaio comprende, tra l'altro, anche la sussistenza del patrimonio minimo di cui al comma 4 dello stesso art. 22.

In questi casi spetterà al notaio valutare se sussista o meno la necessità di una perizia giurata in merito alla consistenza del patrimonio, in quanto, anche in presenza di una disponibilità bancaria da parte dell'ente superiore ai limiti di cui al citato comma 4 dell'art. 22, risulterà sempre possibile che, nei fatti, l'indebitamento dell'ente eroda tale disponibilità e l'eventuale ulteriore consistenza dell'attivo.

Va ricordato che gli uffici territoriali del RUNTS ai sensi dell'art. 47 comma 2 del CTS sono tenuti a verificare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal Codice per l'iscrizione dell'ente nella sezione richiesta e, ai sensi dell'art. 54 comma 2, richiedere agli stessi le eventuali informazioni o documenti mancanti alla regolare iscrizione. Fra essi rientra sicuramente l'attestazione notarile del patrimonio degli enti.

Resta da comprendere cosa succederà per gli enti come le ASP e le ODV, che già 23 novembre transmigrano nel RUNTS. A prima vista la migrazione automatica riguarderebbe indistintamente sia gli enti privi di personalità giuridica, sia quelli con personalità giuridica, senza che per questi sia previsto alcun controllo della loro consistenza patrimoniale.

Una tale modalità di accesso risulterebbe però assolutamente discriminante fra enti con personalità giuridica ad accesso volontario e quelli, ODV e APS appunto, ad accesso automatico nel RUNTS. Il che fa ritenere che anche questi ultimi, motu proprio o su espresso invito del RUNTS, chiamato alle valutazioni di cui all'art. 47 del CTS, dovranno transitare presso uno studio notarile per le verifiche di cui al citato art. 17 e l'attestazione del patrimonio minimo, attestazione che, nei casi più complessi, potrebbe necessitare di una relazione di stima da parte del revisore.